

COMUNE DI DANTA DI CADORE

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

(OGGETTO DELLO STATUTO)

01. IL PRESENTE STATUTO DETTA LE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI DANTA DI CADORE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

02. I PRINCIPI FONDAMENTALI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO E DALLA LEGGE VENGONO ATTUATI CON APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 02

(OBIETTIVI E METODI DELL'AZIONE COMUNALE)

01. IL COMUNE DI DANTA DI CADORE SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI NONCHE' QUELLE CHE RITENGA DI INTERESSE DELLA PROPRIA COMUNITA', AL FINE DI VALORIZZARE LA PERSONA SECONDO I PRINCIPI DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE DETTATI DALLA COSTITUZIONE.

02. ISPIRA LA SUA AZIONE AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, EFFICIENZA, ECONOMICITA', TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA'.

ART. 03

(FINALITA' DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE)

01. IL COMUNE DI DANTA DI CADORE SI PROPONE, IN PARTICOLARE, DI VALORIZZARE I SEGUENTI PROPRI ASPETTI PECULIARI E DI PERSEGUIRE LE SEGUENTI FINALITA':

A) LA VALORIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA, INTESA ANCHE ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO PRODUTTIVO ARTIGIANALE, PICCOLO-INDUSTRIALE, AGRICOLO E DELLE ATTIVITA' TURISTICHE;

B) LA PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI FINI DELLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI DA PARTE DI ALLIEVI CAPACI E MERITEVOLI, MEDIANTE SERVIZI INDIVIDUALI O COLLETTIVI OVVERO SUSSIDI IN DENARO ALLE RISPETTIVE FAMIGLIE;

C) LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E DI SICUREZZA SOCIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TUTELA DELLA PERSONA, VALORIZZANDO IL VOLONTARIATO;

D) IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLE ATTIVITA' CHE IN TALE AMBITO SI ESPRIMONO, FAVORENDO LA PRATICA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE COME MOMENTO SIGNIFICATIVO DI AGGREGAZIONE SOCIALE;

E) LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEI VALORI TRADIZIONALI ASCRIVIBILI ALLA CULTURA LADINA LOCALE NONCHE' DELLE ANTICHE CONSUETUDINI, COME FORMULATE NEI VECCHI LAUDI, CHE TROVANO ESPRESSIONE ATTUALE NELL'ISTITUZIONE REGOLIERA;

F) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI ED AMBIENTALI PRESENTI NEL TERRITORIO NONCHE' DELLE TRADIZIONI ETICHE, ARTISTICHE E RELIGIOSE, PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA;

G) OGNI ALTRA INIZIATIVA INTESA ALLA CREAZIONE DI OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DELLA PERSONA NELL'AMBITO FAMILIARE, DEL LAVORO E DEL

TEMPO LIBERO.

ART. 04

(COLLABORAZIONE)

01. IL COMUNE, PRIMA DI ASSUMERE E DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DI FUNZIONI O SERVIZI PUBBLICI, VALUTA L'OPPORTUNITA' DI ESERCITARLI NELLE FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE, TENENDO CONTO DELL'OMOGENEITA' DELL'AREA TERRITORIALE INTERESSATA, DELLE EVENTUALI TRADIZIONI DI COLLABORAZIONE PRECEDENTI E DELLE ECONOMIE DI GESTIONE CONSEGUIBILI.

02. IL COMUNE A TALE SCOPO, PROMUOVE FORME PERMANENTI DI CONSULTAZIONE CON I COMUNI CONTERMINI E CON LA COMUNITA' MONTANA.

ART. 05

(STEMMA E GONFALONE)

01. IL COMUNE HA UNO STEMMA PARTITO: NEL PRIMO D'AZZURRO AL PINO SILVESTRE AL NATURALE, POSTO TRA DUE TORRIONI DI PIETRA DI DUE PALCHI, QUADRATI, CON BASE PIRAMIDALE, MERLATI ALLA GUELFA, MOVENTI DAI DUE FIANCHI DELLO SCUDO, IL TRONCO INCATENATO AI TORRIONI, IL TUTTO TERRAZZATO DI VERDE; NEL SECONDO DI ROSSO, AL MONTE ALL'ITALIANA DI SEI COLLI D'ORO CIMATO DAL CERVO SALIENTE DELLO STESSO.

02. IL GONFALONE DEL COMUNE E' COSTITUITO DA DRAPPO RETTANGOLARE CADENTE, TERMINANTE CON BORDO A DUE ANGOLI RIENTRATI CON FRANGIA D'ARGENTO. IL DRAPPO E' APPESO AD UN'ASTA ORIZZONTALE PORTATA A SUA VOLTA DA UN'ASTA CENTRALE, TENUTA DA DUE CORDONI D'ARGENTO (CON FIOCCHI). IL GONFALONE E' DI DRAPPO PARTITO DI ROSSO E DI AZZURRO, CARICATO DELL'ARMA SOPRA DESCRITTA E SU DI ESSO SONO RIPRODOTTI IN COLOR ARGENTO LO SCUDO E LE ARMI CON IN ALTO IL NOME DEL COMUNE.

03. L'USO DEI SIMBOLI COMUNALI E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

ART. 06

(ALBO PRETORIO)

01. LA GIUNTA COMUNALE INDIVIDUA NELLA SEDE MUNICIPALE UN APPOSITO SPAZIO DI FACILE ACCESSIBILITA' DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DEGLI AVVISI CHE LA LEGGE, LO STATUTO ED I REGOLAMENTI PREVEDONO SIANO PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI E DEGLI AVVISI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DEL MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

03. ANCHE AL DI FUORI DEI CASI DI PUBBLICITA' LEGALE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL COMUNE ASSICURA LA MASSIMA DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI ATTI DEL COMUNE ATTRAVERSO GLI ORGANI DI INFORMAZIONE LOCALE ED, EVENTUALMENTE, ATTRAVERSO PROPRI STRUMENTI DI INFORMAZIONE.

TITOLO 02

IL TERRITORIO DEL COMUNE

ART. 07

(SEDE COMUNALE)

01. IL COMUNE HA SEDE NEL CAPOLUOGO.
02. GLI ORGANI DEL COMUNE, IN PARTICOLARI CIRCOSTANZE, POSSONO ESSERE CONVOCATI ANCHE IN SEDI DIVERSE DAL MUNICIPIO.

ART. 08

(TUTELA DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE)

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON NORME REGOLAMENTARI LE ATTIVITA' DI UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CHE NON SIANO RISERVATE ALLA COMPETENZA NORMATIVA PRIMARIA DI ALTRI ENTI E, IN PARTICOLARE, SVOLGE ATTIVITA' COORDINATA CON GLI ORGANI DI POLIZIA FORESTALE E CON LE REGOLE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO COMUNE AGRO-SILVO-PASTORALE, ESERCITANDO SUI TERRENI DI PROPRIETA' INDIVISA APPRESI PER LAUDO LE FACOLTA' DI INTERDIZIONE CHE COMPETONO AI PROPRIETARI, AL FINE DI SALVAGUARDARNE LA FRUIZIONE COLLETTIVA, L'ORDINATO SVILUPPO E L'INCREMENTO.

TITOLO 03

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 09

(DIRITTI ED ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLIERI)

01. INERISCONO AL MANDATO DI CIASCUN CONSIGLIERE:
 - A) IL DIRITTO DI INIZIATIVA IN MERITO ALLE DELIBERAZIONI CONSILIARI;
 - B) LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE EMOZIONI E LE EVENTUALI ALTRE FORME DI INTERVENTO STABILITE DAL REGOLAMENTO;
 - C) IL DIRITTO DI OTTENERE DA TUTTI GLI ORGANI ED UFFICI COMUNALI, DAGLI ENTI, DALLE AZIENDE E DALLE STRUTTURE DIPENDENTI DAL COMUNE, LE INFORMAZIONI ED I DOCUMENTI NECESSARI PER ESPLETARE IL PROPRIO MANDATO.
02. PER L'ESERCIZIO DEI LORO DIRITTI E POTERI I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO CHIEDERE L'AUSILIO TECNICO DEL SEGRETARIO COMUNALE.
03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 10

(DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI ESERCITARE IL PROPRIO MANDATO PER PROMUOVERE IL BENESSERE DELL'INTERA COMUNITA' LOCALE.
02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE

DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI SIANO MEMBRI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO PER UN ANNO INTERO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO DICHIARATI DECADUTI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 11

(GRUPPI CONSILIARI)

01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI.

02. NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE CIASCUN CONSIGLIERE DEVE DICHIARARE DI QUALE GRUPPO FA PARTE.

03. IN DIFETTO, SI PRESUME LA APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO DI TUTTI I CONSIGLIERI ELETTI NELLA STESSA LISTA.

04. CIASCUN GRUPPO ELEGGE NEL PROPRIO SENO IL CONSIGLIERE CAPOGRUPPO E NE DA' COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

FINTANTOCHE' NON PERVENGA TALE COMUNICAZIONE, E' CONSIDERATO CAPOGRUPPO IL CONSIGLIERE CHE, NELL'AMBITO DELLA LISTA E DEL GRUPPO, HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI E, IN CASO DI PARITA', IL PIU' ANZIANO DI ESSI.

05. LE MODALITA' DI FORMAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO.

ART. 12

(DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI)

01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DALLA COMUNICAZIONE DATANE AL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA RIUNIONE E DALLA PRESA D'ATTO DI QUESTO. LA PRESA D'ATTO E' DOVUTA.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI ESERCITARE IL CONTROLLO SOSTITUTIVO DI SUA COMPETENZA.

03. LE DIMISSIONI SONO IRREVOCABILI DAL MOMENTO DELLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

SEZIONE 02

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13

(COMPETENZE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO)

01. SPETTA AL CONSIGLIO VIGILARE SULL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DELLA GIUNTA, IN FUNZIONE DI IMPULSO E DI CONTROLLO NONCHE' DI VERIFICA DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL COMUNE. A TAL FINE, SI PUO' AVVALERE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

02. NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL CONSIGLIO PUO' APPROVARE DIRETTIVE GENERALI EMOZIONI IN ORDINE A MATERIE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA O PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE.

03. UN NUMERO DI CONSIGLIERI NON INFERIORE AD UN QUINTO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA TRATTAZIONE DELLE DIRETTIVE E MOZIONI DI CUI

AL COMMA PRECEDENTE.

04. LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A FORNIRE REPLICA AGLI ATTI CONSILIARI SOPRA CITATI CON FORMALE DELIBERAZIONE. TALE DELIBERAZIONE NON E' SOGGETTA A CONTROLLO DI LEGITTIMITA'.

ART. 14

(LAVORI DEL CONSIGLIO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, OLTRE CHE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, DEVE ESSERE CONVOCATO ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVO E' CONSUNTIVO, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI.

02. CIASCUN CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA PER OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, SALVA L'OSSERVANZA DEL PROCEDIMENTO PREVISTO DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 , E POSSONO ESSERE FORMULATE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI, SECONDO MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 15

(CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO IN VIA ORDINARIA O D'URGENZA, CON AVVISO DI CONVOCAZIONE CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO.

02. NEL CASO DI CONVOCAZIONE ORDINARIA, L'AVVISO DELLA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE NOTIFICATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. NEL CASO DI CONVOCAZIONE D'URGENZA, IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 02 E' RIDOTTO A 24 ORE.

04. LA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE PUO' ESSERE ESEGUITA IN UNO DEI SEGUENTI MODI:

A) MEDIANTE IL MESSO COMUNALE;

B) MEDIANTE TELEGRAMMA, RACCOMANDATA O TELEFAX.

05. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO INSIEME ALL'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 16

(PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E DURATA DEGLI INTERVENTI)

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE IN QUALI CASI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA. IN OGNI CASO, NON E' AMMESSO IL PUBBLICO QUANDO LA DELIBERAZIONI COMPORTINO APPREZZAMENTI CHE POSSONO NUOCERE ALL'ONORE ED ALLA DIGNITA' DELLE PERSONE.

ART. 17

(VOTAZIONI)

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA A

SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 18

(MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE)

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO VALIDAMENTE COSTITUITE QUANDO SONO PRESENTI ALMENO OTTO CONSIGLIERI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE IN SECONDA CONVOCAZIONE SE QUESTA NON SIA STATA GIA' PREVISTA NEGLI AVVISI DI PRIMA CONVOCAZIONE NE' SU ARGOMENTI NUOVI O DIVERSI DA QUELLI ISCRITTI AL RELATIVO ORDINE DEL GIORNO. I CONSIGLIERI ASSENTI IN PRIMA CONVOCAZIONE HANNO L'ONERE DI ACCERTARSI SE SI SIA VERIFICATO IL PRESUPPOSTO PER LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE.

ART. 19

(MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI)

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO APPROVATE SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO CHE SIANO RICHIESTE MAGGIORANZE QUALIFICATE.

02. PER LE NOMINE O LE DESIGNAZIONI, QUALORA LA LEGGE O LO STATUTO NON DISPONGANO DIVERSAMENTE, LA VOTAZIONE AVVIENE IN FORMA PALESE E, OGNI QUALVOLTA SIA PREVISTA LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, LA NOMINA VIENE EFFETTUATA CON VOTO LIMITATO. IN TAL CASO, RISULTERANNO VALIDAMENTE NOMINATI O DESIGNATI COLORO CHE AVRANNO OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI E, A PARITA' DI VOTI, I PIU' ANZIANI DI ETA', SALVA LA RISERVA DI POSTI ALLA MINORANZA.

03. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO DAL VOTO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

04. NEI CASI D'URGENZA, LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 20

(CONSIGLIERE ANZIANO)

01. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA QUELLO TRA I CONSIGLIERI CHE E' STATO ELETTO CON IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI E, IN CASO DI PARITA', DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E, INOLTRE, NEL CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO.

ART. 21

(COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. PRINCIPI GENERALI)

01. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI, ASSICURANDO LA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE A TUTTI I GRUPPI IN ESSO PRESENTI. TRATTANDOSI DI COMUNE IN CUI VIGE IL SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO, ALMENO UNO DEI MEMBRI ASSEGNATI A

CIASCUNA COMMISSIONE DEVE ESSERE RISERVATO ALLA MINORANZA.
02. IN NESSUN CASO POSSONO ESSERE ELETTI MEMBRI DI UNA COMMISSIONE SOGGETTI ESTRANEI AL CONSIGLIO.

03. IL NUMERO E LE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI SONO DETERMINATI DAL REGOLAMENTO.

04. ALLE COMMISSIONI PERMANENTI RISPETTIVAMENTE COMPETENTI PER MATERIA SONO SOTTOPOSTE, PER L'ESAME PRELIMINARE, LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.

05. ALLE COMMISSIONI PERMANENTI COMPETE ALTRESI', IN CASI TASSATIVAMENTE DETERMINATI DAL REGOLAMENTO, DI PROCEDERE ALL'AUDIZIONE

DEI SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COLLETTIVI O DIFFUSI CONTEMPLATI DALLE PROPOSTE IN ESAME NONCHE' DI SENTIRE I CONTROINTERESSATI ALLA EMANAZIONE DI SINGOLI PROVVEDIMENTI CONSILIARI CHE LO RICHIEDANO.

06. LE COMMISSIONI, NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, POSSONO AVVALERSI DI CONSULENZE ED AUDIZIONI DI SOGGETTI AD ESSE ESTRANEI, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

07. DI TALI ATTIVITA' ISTRUTTORIE LE COMMISSIONI FANNO RELAZIONE AL CONSIGLIO.

08. I CAPIGRUPPO ED IL SINDACO SI RIUNISCONO IN CONFERENZA CON LA PERIODICITA' E LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI STATUTARIE SULLE COMMISSIONI CONSILIARI.

09. LE ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA SONO DI CARATTERE PROGRAMMATARIO ED ORGANIZZATORIO DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO ED INOLTRE

ESSA ESERCITA ATTIVITA' PROPRIA DI IMPULSO E DI VERIFICA DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

10. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E' PRESIDUTA DAL SINDACO O SUO DELEGATO, CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 22

(REGOLAMENTO INTERNO)

01. IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO E LE SUE MODIFICHE SONO APPROVATI SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

CAPO 02

LA GIUNTA

SEZIONE 01

FORMAZIONE DELLA GIUNTA

ART. 23

(COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.

02. NON POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA CITTADINI NON CONSIGLIERI.

ART. 24

(INCOMPATIBILITA')

01. NON POSSONO ESSERE MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE CONTEMPORANEAMENTE I CONIUGI, I FRATELLI, GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, GLI AFFINI DI PRIMO GRADO, GLI ADOTTATI E GLI ADOTTANTI.

ART. 25

(ELEZIONE)

01. LE ADUNANZE PER LA ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE UNA LISTA UNICA COMPRESIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORI.

03. E' AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI. ESSI SONO DEPOSITATI IN SEGRETERIA COMUNALE ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN TRE DISTINTE SEDUTE.

ART. 26

(DURATA IN CARICA E SURROGAZIONI)

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CONTINUANO A SVOLGERE LE LORO FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI, SALVO IL SUCCESSIVO COMMA 02 .

02. NEL CASO IN CUI IL SINDACO CESSI DALLE SUE FUNZIONI PER CAUSA DIVERSA DAL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE O DALLE DIMISSIONI VOLONTARIE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO SUL SOSTITUTO DEL SINDACO FINO ALLA NUOVA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. ALLE NUOVE ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIMA ELEZIONE DEI MEDESIMI.

04. NEL CASO IN CUI UNO O PIU' ASSESSORI CESSINO DALLA LORO CARICA, QUANDO NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO DALLA LEGGE, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA ELEZIONE DEI NUOVI ASSESSORI ENTRO 30 GIORNI DAL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI CESSAZIONE.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART. 27

(COMPETENZE)

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DISCREZIONALI DI AMMINISTRAZIONE E DI QUELLI GENERALI DI GESTIONE NONCHE' DI QUELLI CHE PER LIRO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL

CONSIGLIO.

02. IN PARTICOLARE, SPETTANO ALLA GIUNTA:

A) LA PROPOSTA DEI REGOLAMENTI, MEDIANTE PRESENTAZIONE DI TESTI IN ARTICOLI;

B) LA APPROVAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI ESECUTIVI, DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI DELIBERATI DAL CONSIGLIO NONCHE' DI

TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO LA ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI A BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' AL SINDACO, AL SEGRETARIO OVVERO AL FUNZIONARIO ECONOMO;

C) LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E DELLE RELATIVE RELAZIONI PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNUALE E TRIENNALE NONCHE' DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE;

D) LA PROPOSTA DI OGNI ALTRA DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, DI PROPRIA INIZIATIVA OVVERO SU IMPULSO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, SALVO QUANTO PREVISTO ALLA SUCCESSIVA LETTERA.

E) LA AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI A CARATTERE GENERALE FORMULATE DA CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, SECONDO MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, OVVERO LA TRASMISSIONE DI ESSE CON MOTIVATO PARERE AL CONSIGLIO IN RAGIONE DI COMPETENZA;

F) LA ASSUNZIONE DELLE DETERMINAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL' ARTT. 02 , COMMA 02 , 04 , COMMA 01 , E 12 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 241/90 ;

G) LA NOMINA DELLE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE ED I CONCORSI, SENTITI I CAPIGRUPPO;

H) L' APPROVAZIONE DI TRANSAZIONI NELL' AMBITO DI CONTRATTI GIA' INSTAURATI, DEI QUALI NON SNATURINO LA CAUSA NE' L' EFFETTO UTILE PER L' AMMINISTRAZIONE;

I) LA APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO E LA TRASMISSIONE DI ESSA AL CONSIGLIO ED AL REVISORE DEI CONTI PER LE DETERMINAZIONI DI COMPETENZA;

L) L' ESERCIZIO DI OGNI ALTRA ATTRIBUZIONE AD ESSA DEMANDATA DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

ART. 28

(MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA)

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, VOTATA PER APPELLO NOMINALE ED MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. A TAL FINE VIENE CONVOCATA SEDUTA APPOSITA, PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 29

(DIMISSIONI)

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA DECADENZA DALLA CARICA DELL' INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI VANNO PRESENTATE PER ISCRITTO E DEVONO ESSERE ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE, OVVERO VERBALMENTE E CONTESTUALMENTE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, NEL QUAL CASO DANNO LUOGO A VERBALIZZAZIONE.

03. DALLA DATA DI PROTOCOLLO O DA QUELLA DELLA SEDUTA IN CUI VENGONO PRESENTATE LE DIMISSIONI DECORRE IL TERMINE DI 10 GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 30

(REVOCA E SOSTITUZIONE)

01. GLI ASSESSORI POSSONO ESSERE REVOCATI PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO. POSSONO ALTRESI' ESSERE DICHIARATI DECADUTI, PREVIA NOTIFICA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI, PER ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA SOPRAVVENUTA DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE O ASSESSORE.

02. LA DELIBERAZIONE DI REVOCA EDI DECADENZA E' ADOTTATA IN SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. CON LA STESSA MAGGIORANZA E' APPROVATA LA NOMINA DELL' ASSESSORE SOSTITUTO.

03. LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SI APPLICA ANCHE NEL CASO DI SURROGAZIONE DI ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA PER QUALSIASI ALTRA CAUSA.

ART. 31

(ADUNANZE E DELIBERAZIONI)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA DI VOLTA IN VOLTA DAL SINDACO OVVERO A GIORNI FISSI PREVENTIVAMENTE DETERMINATI CON DELIBERAZIONE DI CARATTERE ORGANIZZATORIO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE CON FUNZIONE CONSULTIVA IL REVISORE DEL CONTO, SU RICHIESTA DELLA GIUNTA STESSA OVVERO DEL SINDACO.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA DEVE ESSERE DATA ADEGUATA INFORMAZIONE SUCCESSIVA E, IN QUANTO POSSIBILE, PREVENTIVA, IN MODO DA ASSICURARNE LA PIU' AMPIA ED EFFETTIVA CONOSCENZA DA PARTE DELLA COMUNITA' LOCALE.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE SONO APERTE ALL'INTERVENTO DEI SOGGETTI E DELLE AMMINISTRAZIONI INDICATI RISPETTIVAMENTE ALL' ARTT. 09 ED ALL' ARTT. 14, COMMA 01 E 02 , DELLA LEGGE 241/90 , QUALORA NON SIANO INTERVENUTI IN FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO.

ART. 32

(ATTRIBUZIONI DEGLI ASSESSORI)

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.
02. GLI ASSESSORI ESERCITANO L'ATTIVITA' COLLEGIALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA PREPOSIZIONE DI CIASCUNO DI ESSI A SETTORI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON COMPITI DI IMPULSO, RISCONTRO E REFERTO. A TAL FINE PUO' ESSERE PREVISTA LA ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE COMPETENZE AGLI ASSESSORI NELLO STESSO DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI ELEZIONE O IN DELIBERAZIONE SUCCESSIVA.
03. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA E' ALTRESI' DESIGNATO IL VICE SINDACO. A TALE ASSESSORE COMPETE LA SOSTITUZIONE VICARIA DEL SINDACO PER ASSENZA, IMPEDIMENTO O CESSAZIONE DALLA CARICA, TRANNE IL CASO IN CUI ALL' ARTT. 37 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 142/90 .
04. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DEGLI ASSESSORI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.
05. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 33

(FUNZIONI DEL SINDACO)

01. IL SINDACO ESPLETA I COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, PROMUOVE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E RAPPRESENTA IL COMUNE.

ART. 34

(SOSTITUTO DEL SINDACO)

01. IL SINDACO DESIGNA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRA GLI ASSESSORI IL VICE SINDACO CON FUNZIONI DI SOSTITUTO NEL CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 32 .
02. NEI CASI DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA DEL VICE SINDACO, IL SINDACO E' SOSTITUITO DA UN ASSESSORE, A PARTIRE DAL PIU' ANZIANO IN ORDINE DI ETA'.
03. NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEGLI ASSESSORI, LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO SVOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
04. IL SOSTITUTO DEL SINDACO, INDIVIDUATO COME AI PRECEDENTI COMMI, ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE DI CUI ALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 35

(INCARICHI E DELEGHE AGLI ASSESSORI)

01. IL SINDACO, CON LE MODALITA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 32 , PUO' INCARICARE SINGOLI ASSESSORI DI CURARE LE ATTIVITA' RIENTRANTI IN DETERMINATI SETTORI OMOGENEI DELL'AMMINISTRAZIONE NONCHE' DI SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NEI MEDESIMI SETTORI, RIFERENDONE ALLA GIUNTA.

02. IL SINDACO PUO' ALTRESI' DELEGARE GLI ASSESSORI A COMPIERE GLI ATTI DI SUA COMPETENZA.

03. LA DELEGA NON COMPRENDE IL POTERE DI EMANARE ORDINANZE.

ART. 36

(ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE)

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DEL COMUNE;
- B) SOVRINTENDE E COORDINA L'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA;
- C) IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- D) COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E DEI SINGOLI ASSESSORI;
- E) NOMINA, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LE AZIENDE E LE ISTITUZIONI QUANDO NON VI PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE GLI UFFICI, I SERVIZI, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA COMUNALE;
- G) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, SALVA LA COMPETENZA PER MATERIA DEGLI ORGANI COLLEGIALI AD APPROVARLI;
- H) PUO' DELEGARE AGLI ASSESSORI ED AL SEGRETARIO COMUNALE (E/O AI DIRIGENTI) L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON ABBA GIA' LORO ATTRIBUITO;
- I) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- L) COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IN RELAZIONE ALLE MANIFESTATE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA';
- M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI DAL REGOLAMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO;
- N) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- O) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- P) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI ESPROPRI CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- Q) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALLA DISCIPLINA REGIONALE VIGENTE IN MATERIA, PROVVEDENDO ANCHE ALLE ASSEGNAZIONI IN DEROGA E PER EMERGENZA ABITATIVA;
- R) APPROVA I RUOLI E LE RELATIVE VARIAZIONI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- S) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI

DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA O DEL SEGRETARIO COMUNALE;

T) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI;

U) STIPULA I CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE;

V) LIQUIDA LE SPESE PRECEDUTE DA IMPEGNO, IN FASE MERAMENTE ESECUTIVA.

ART. 37

(ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA)

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE, TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICA ED EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE;

D) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

E) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI AL COMUNE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DEGLI STESSI;

F) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, VIGILANDO SULL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ED ADOTTANDO IN MATERIA GLI SPECIFICI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI.

ART. 38

(ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE)

01. IL SINDACO:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE;

B) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE CONVOCA E PRESIEDE;

C) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI;

D) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 39

(DECADENZA)

01. IL SINDACO DECADE:

A) PER CONDANNA PENALE AI SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE;

B) PER LA PERDITA DELLO STATUS DI CONSIGLIERE COMUNALE;

C) PER LA SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE;

D) PER DIMISSIONE DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA;

E) PER LA APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 28 .

CAPO 04

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 40

(ASTENSIONE OBBLIGATORIA)

01. IL SINDACO ED I MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEVONO ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI, DEL CONIUGE E DI LORO PARENTI O AFFINI ENTRO IL 04 GRADO.
02. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE COMPORTA QUELLO DI ALLONTANARSI DAL LUOGO DELLA RIUNIONE DURANTE IL TEMPO DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE.
03. L'ASTENUTO NON E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

TITOLO 04

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 41

(ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL COMUNE)

01. IL COMUNE EMANA IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, A PRENDERE VISIONE ED OTTENERE COPIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI IN POSSESSO DEL COMUNE ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, SALVO L'ADEMPIMENTO PREVISTO DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .
02. IL REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE 241 DEL 1990 , DISCIPLINERA' IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE IN MODO DA GARANTIRNE L'ESERCIZIO PIU' AMPIO POSSIBILE.

ART. 42

(VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE)

01. IL COMUNE, AL FINE DI GARANTIRE IL CONCORSO DELLA COMUNITA' ALL'AZIONE COMUNALE E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA, VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.
02. VALORIZZA ALTRESI' LE FINALITA' E GLI SCOPI PERSEGUITI DALLE REGOLE-COMUNIONI FAMILIARI, RICONOSCENDONE L'IMPORTANZA STORICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE. LE MODALITA' DELLA PARTECIPAZIONE DELLE REGOLE ALL'ATTIVITA' COMUNALE E DEI RECIPROCI RAPPORTI SONO DISCIPLINATI DAL SUCCESSIVO ARTICOLO.
03. IL COMUNE AGEVOLA GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CON SOSTEGNI FINANZIARI, DISPONIBILITA' DI STRUTTURE O NEGLI ALTRI MODI CONSENTITI.
04. LA CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI PUO' ESSERE PROMOSSA ED ATTUATA DALLA GIUNTA, DAL CONSIGLIO O DALLE COMMISSIONI CONSILIARI, ANCHE SU INVITO DELLE ASSOCIAZIONI. DEGLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI SI DA' ATTO NEGLI ATTI AI QUALI LE CONSULTAZIONI SI RIFERISCONO.
05. IL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAI REGOLAMENTI, ASSICURA ALLE ASSOCIAZIONI IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E PUO' PREVEDERE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANZE DELL'ASSOCIAZIONISMO NEGLI ORGANI CONSULTIVI COMUNALI; ASSICURA ALTRESI' L'ACCESSO ALLE

STRUTTURE ED AI SERVIZI.

06. SONO CONSIDERATE DI PARTICOLARE INTERESSE COLLETTIVO LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI SETTORI SOCIALE E SANITARIO, DELL'AMBIENTE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO E DELL'EMIGRAZIONE E, IN OGNI CASO, QUELLE CHE SI ISPIRANO AGLI IDEALI DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE.

07. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON TALI ORGANISMI ASSOCIATIVI APPOSITE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICO INTERESSE OVVERO PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE, NEL RISPETTO DEL PLURALISMO E DELLE PECULIARITA' DELL'ASSOCIAZIONISMO.

08. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI TROVANO APPLICAZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PARROCCHIA ED ALLE ASSOCIAZIONI E GRUPPI CHE AD ESSA FANNO CAPO.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE, AI FINI SOPRAINDICATI, PUO' STABILIRE CHE LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E DOTATE DI UN ORDINAMENTO INTERNO CHE STABILISCA L'ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI ELA REGOLARE TENUTA DEGLI ATTI CONTABILI SIANO ISCRITTE IN UN ALBO DELL'ASSOCIAZIONISMO TENUTO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE. LA DELIBERA CHE ISTITUISCE L'ALBO DEVE CONTENERE IL REGOLAMENTO PER LA SUA TENUTA.

ART. 43

(COOPERAZIONE CON LE REGOLE)

01. IL COMUNE RICONOSCE L'INTERESSE PUBBLICO DEGLI SCOPI PERSEGUITI DALLE REGOLE-COMUNIONI FAMILIARI DI TUTTA DANTA E DI MEZZA DANTA DI SOTTO, AGEVOLA L'ACCESSO DEI REGOLIERI ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DEL COMUNE E PUO' CONFERIRE ALLE REGOLE STESSE LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DETERMINATI MEDIANTE CONVENZIONE.

02. SONO RICONOSCIUTE ALLE REGOLE TUTTE LE FACOLTA' PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTICOLO PER LE ASSOCIAZIONI.

03. INOLTRE, GLI ORGANI DELLE REGOLE POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE, INTERROGAZIONI, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE CHE LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A ISCRIVERE ALL'ORDINE DEL GIORNO, SALVA L'OSSERVANZA DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 E SALVA LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER MATERIA.

04. IL COMUNE E' TENUTO AD ACQUISIRE IL PARERE DELLE REGOLE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI NELLE MATERIE AGRO-SILVO PASTORALE, AMBIENTALE E TURISTICA OVVERO QUANDO SIA DIRETTAMENTE INTERESSATA LA PROPRIETA' REGOLIERA. TALI PARERI POSSONO ESSERE RESI ANCHE ALLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE.

ART. 44

(CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE)

01. SU SINGOLE PROPOSTE DELL'AMMINISTRAZIONE PUO' ESSERE AVVIATA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO LE RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

02. LE CONSULTAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SI ATTUANO MEDIANTE

ASSEMBLEE CHE ESPRIMONO VOTO CONSULTIVO OVVERO ATTRAVERSO L'INVIO DI QUESTIONARI.

03. LE RISULTANZE RELATIVE NON SONO VINCOLANTI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 45

(REFERENDUM CONSULTIVO)

01. IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO.

02. IL QUESITO REFERENDARIO DEVE ESSERE ESPRESSO CON CHIAREZZA E DEVE RIGUARDARE UNA UNICA QUESTIONE, DI GRANDE RILEVANZA PER LA GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE E SIGNIFICATIVA NEI CONFRONTI DELL'OPINIONE PUBBLICA.

03. NON E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO SULLE SEGUENTI MATERIE:

- TRIBUTI E TARIFFE;

- PROVVEDIMENTI A CONTENUTO VINCOLATO, DEFINITO DA LEGGI STATALI O REGIONALI.

04. PER UN PERIODO DI ALMENO 05 ANNI DALLO SVOLGIMENTO DI UN REFERENDUM, NON E' AMMESSA LA PROPOSIZIONE DI ALTRO REFERENDUM SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO.

05. IL QUESITO REFERENDARIO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE O RICHIESTO DAL 25 PER CENTO DEI CITTADINI ELETTORI NEL COMUNE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE. LA SOTTOSCRIZIONE DI RICHIESTA DEL REFERENDUM DEVE ESSERE AUTENTICATA.

06. PER LA AMMISSIBILITA' DEI QUESITI REFERENDARI E LA CONSEGUENTE INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO, E' COSTITUITA UN' APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE FORMATA DA 02 CONSIGLIERI, DI CUI 01 IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

07. QUALORA PIU' REFERENDUM SIANO PROMOSSI NELLO STESSO PERIODO DI TEMPO, NE SARA' FAVORITO LO SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO.

08. ENTRO TRENTA GIORNI L'ESITO DEL REFERENDUM E' COMUNICATO DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE, CHE DOVRA' FARNE OGGETTO DI DISCUSSIONE, E RESO NOTO CON ADEGUATA PUBBLICITA' ALLA POPOLAZIONE.

ART. 46

(ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI)

01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, FINALIZZATE ALLA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI, VANNO RIVOLTE AL SINDACO CHE NE DA' INFORMAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL COMMA 02 , LETT. E), DEL PRECEDENTE ARTT. 27 E NE PROMUOVE IL TEMPESTIVO ESAME DA PARTE DEI COMPETENTI UFFICI.

02. IL SINDACO FORNISCE PUNTUALE INFORMAZIONE SULL'ESITO DI TALI FORME DI PARTECIPAZIONE AGLI INTERESSATI STESSI ED AL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE, IN APERTURA DI SEDUTA, IN SEDE DI COMUNICAZIONI.

ART. 47

(DIFENSORE CIVICO)

01. PER IL MIGLIORAMENTO DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA DELL' ENTE E DELLA SUA EFFICACIA PUO' ESSERE ISTITUITO, A LIVELLO PLURICOMUNALE OVVERO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA, IL DIFENSORE CIVICO IL QUALE SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE DELL' IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL' AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

02. LA DELIBERAZIONE RELATIVA ALLA ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE PRIORITARIAMENTE APPROVATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E L' ELEZIONE ALLA CARICA AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA COMUNITA' MONTANA OVVERO DI QUELLI ASSEGNATI A CIASCUN COMUNE DEL DIVERSO AMBITO TERRITORIALE.

03. PER LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO SONO RICHIESTI I SEGUENTI REQUISITI, DA PREVEDERE ANCHE NELL' ATTO ISTITUTIVO:

A) ESSERE CITTADINO ELETTORE, NON CONSIGLIERE COMUNALE, DI UNO DEI COMUNI DELL' AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA;

B) AVERE ESPERIENZA O PREPARAZIONE AMMINISTRATIVA ADEGUATA E DOCUMENTATA;

C) GODERE DI NOTORIA STIMA PUBBLICA. AI FINI DELLA NOMINA SI APPLICANO AL DIFENSORE CIVICO LE NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' STABILITE PER IL CONSIGLIERE COMUNALE.

04. LA DURATA IN CARICA DEL DIFENSORE CIVICO E' PARI A QUELLA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO. IN SEDE DI PRIMA ATTUAZIONE DELL' ISTITUTO, LA DURATA IN CARICA E' PARI A QUELLA RESIDUA DEL CONSIGLIO.

TITOLO 05

UFFICI E PERSONALE

ART. 48

(FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE)

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, PERSEGUE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DECISI

DALL' AMMINISTRAZIONE ED E' TENUTO A DARE INDIRIZZI OPERATIVI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ED A VERIFICARNE L' ATTIVITA', PER INIZIATIVA PROPRIA OVVERO DI CONCERTO CON IL SINDACO, CUI TALE FUNZIONE ANCHE COMPETE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 36 , LETTERA C)

02. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI CON FUNZIONI CONSULTIVE, OLTRECHE' REFERENTI E DI ASSISTENZA, E CURA DIRETTAMENTE, ANCHE A MEZZO DI IMPIEGATO DI SUA FIDUCIA, LA REDAZIONE DEI RELATIVI VERBALI.

03. NELL' ESERCIZIO DELLA FUNZIONE REFERENTE OVVERO PER LA STESURA DEI VERBALI, IL SEGRETARIO PUO' FARSI ASSISTERE DA UN DIPENDENTE DEL COMUNE.

04. AL SEGRETARIO COMPETE, IN PARTICOLARE:

A) LA RESPONSABILITA' DELLA FASE ISTRUTTORIA DELL' ATTIVITA' DELIBERATIVA E DI QUELLA AMMINISTRATIVA IN GENERALE, SALVE LE DETERMINAZIONI REGOLAMENTARI IN ORDINE AI RESPONSABILI DEI SINGOLI PROCEDIMENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 04 E 05 DELLA LEGGE 07 AGOSTO

1990 , N. 241 ;

- B) LA FISSAZIONE DEI CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E LA INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE, OVE NON SIA DEFINITA IN SEDE REGOLAMENTARE OVVERO SI TRATTI DI MATERIA ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DI PIU' SERVIZI;
- C) LA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI;
- D) LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO NEI CASI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLO SPECIFICO REGOLAMENTO;
- E) LA PRESIDENZA DELLE GARE E DELLE COMMISSIONI PREORDINATE ALLA AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI NONCHE' LA DIREZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DI ESSE, DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE, SALVO QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;
- F) LA ROGAZIONE DEI CONTRATTI NEI QUALI IL COMUNE HA INTERESSE O E' PARTE, SALVA LA COMPETENZA DEL SINDACO A STIPULARLI;
- G) LA FUNZIONE CERTIFICATIVA CHE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO NON E' ATTRIBUITA AD ALTRI SOGGETTI;
- H) LA VIGILANZA SULLA EFFETTIVITA' DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SU QUELLO DI PRENDERE VISIONE ED ESTRARRE COPIA DEGLI ATTI STESSI, ADOTTANDO PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI OVE NECESSITI;
- I) L' ATTIVITA' DI RELAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE SULL' ANDAMENTO DEI SERVIZI NONCHE' DI PROPOSTA IN ORDINE AI PROVVEDIMENTI UTILI AD ELIMINARE INEFFICIENZE ED OTTIMIZZARNE L' ORGANIZZAZIONE; TALE ATTIVITA' DA' LUOGO ALLA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO CON PERIODICITA' ALMENO SEMESTRALE.

ART. 49

(RAPPORTI DEL SEGRETARIO CON GLI ORGANI ELETTIVI)

01. IL SEGRETARIO, NELL' ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO PRECEDENTE, SI ATTIENE ALLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO E DA' ATTUAZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA; IN PARTICOLARE:

- PROVVEDE ALLA ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA;
- ADOTTA, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ED IN OSSERVANZA DEGLI ACCORDI SINDACALI DECENTRATI, I PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE NELL' AMBITO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E QUELLI RELATIVI ALL' OSSERVANZA DELLE MANSIONI RISULTANTI DALLA PIANTA ORGANICA E DAL REGOLAMENTO ORGANICO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;
- ADOTTA, ANCHE IN VIA D' URGENZA, I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI NECESSARI ALL' ESPLETAMENTO DI FUNZIONI NUOVE E DELEGATE, SALVA LA COMPETENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI QUALORA COMPORINO MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO ORGANICO ED ALLA PIANTA ORGANICA;
- CONTROFIRMA LE ORDINANZE SINDACALI, SULLE QUALI ESPRIME PREVENTIVO PARERE DI LEGITTIMITA'.

ART. 50

(UNITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE)

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI ARTICOLA IN UNITA' ORGANIZZATIVE PER SETTORI OMOGENEI DI ATTIVITA', IN MODO DA GARANTIRE LA COMPLETEZZA DEI PROCEDIMENTI AFFIDATI A CIASCUNA UNITA' E LA INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

02. L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VIENE ASSEGNATA DAL SEGRETARIO AI RESPONSABILI DELLE SINGOLE UNITA' ORGANIZZATIVE.

03. IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA, NEL RISPETTO DELLA PROFESSIONALITA' DEI DIPENDENTI, NE ORGANIZZA IL LAVORO SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA.

04. LE UNITA' ORGANIZZATIVE, COORDINATE DAL SEGRETARIO, COLLABORANO RECIPROCAMENTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI, ANCHE COSTITUENDO UNITA' SPECIALI PER PROGETTI DETERMINATI. IN TAL CASO, LA GIUNTA PUO' INDIVIDUARE UN RESPONSABILE DI PROGETTO, EVENTUALMENTE ASSEGNANDO I MEZZI NECESSARI.

05. I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE PREVISTI DAI COMMI CHE PRECEDONO SI APPLICANO ANCHE ALLE ISTITUZIONI.

06. LA SPECIFICA ORGANIZZAZIONE DI CIASCUNA UNITA' E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPII SOPRA STABILITI.

ART. 51

(INCARICHI A TEMPO DETERMINATO)

01. ALLA GIUNTA, NEL RISPETTO DEGLI ATTI FONDAMENTALI E DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, SPETTA LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PIENO E PARZIALE, NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ARTT. 07 DELLA LEGGE 29.12.1988 , N. 554 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

02. NELLE IPOTESI DI CUI AL PRIMO COMMA, ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE ANCHE LA APPROVAZIONE DEI PROGETTI-OBIETTIVO E DEI BANDI DI RECLUTAMENTO.

TITOLO 06

SERVIZI

ART. 52

(FINALITA' E MODALITA' DI DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI)

01. IL COMUNE GESTISCE I PUBBLICI SERVIZI NEI MODI DI LEGGE, FAVORENDO OGNI FORMA DI INTEGRAZIONE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE O SOMMINISTRAZIONE DI BENI NONCHE' ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE VIENE REALIZZATA IN UNA DELLA SEGUENTI FORME:

- A) IN ECONOMIA;
- B) IN CONCESSIONE A TERZI;
- C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE;
- D) A MEZZO DI ISTITUZIONE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.
03. IN PARTICOLARE, SI FA LUOGO A CONCESSIONE A TERZI PER I SERVIZI I CUI COSTI POSSONO ESSERE SOSTENUTI CON I PROVENTI DELLA GESTIONE.

04. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON CUI SI DETERMINA LA GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO DEVE CONTENERE GLI INDIRIZZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI E PER LA GESTIONE A MEZZO DI SOCIETA' OVVERO LE NORME REGOLAMENTARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN UNA DELLE ALTRE FORME PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 53

(NOMINA, SURROGA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E DI ISTITUZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE ED ISTITUZIONI SULLA BASE DI UNA LISTA PROPOSTA DALLA GIUNTA, FACENDO PRECEDERE LA NOMINA DEL PRESIDENTE.

02. I CANDIDATI DEBONO POSSEDERE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AL RUOLO DA SVOLGERE, DA ILLUSTRARE NEL CURRICULUM.

03. CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI PROCEDE ALLA SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI, ENTRO IL TERMINE DI UN MESE DALLA COMUNICAZIONE DELLA VACANZA PER QUALSIASI MOTIVO VERIFICATASI.

04. TALE COMUNICAZIONE DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE DATA AL SINDACO DAI RESPONSABILI DELL'AZIENDA O DELL'ISTITUZIONE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE TUTTI GLI AMMINISTRATORI OVVERO TALUNI DI ESSI SU PROPOSTA MOTIVATA DELLA GIUNTA O SU MOZIONE SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE QUINTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA.

06. LA PROPOSTA O LA MOZIONE DI REVOCA DEVONO INDICARE I NOMI PROPOSTI PER LA SOSTITUZIONE.

07. LA DELIBERAZIONE DI REVOCA COMPORTA LA NOMINA DEI NUOVI AMMINISTRATORI.

ART. 54

(ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI)

01. L'ISTITUZIONE E' RETTA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA TRE O CINQUE MEMBRI.

02. I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RESTANO IN CARICA PER LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LI HA ESPRESSI, SONO RIELEGGIBILI E CESSANO DALLE LORO FUNZIONI CON LA NOMINA DEI SUCCESSORI.

03. AGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI SI APPLICANO LE PREVISIONI IN MATERIA DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' STABILITE PER I CONSIGLIERI COMUNALI, ESTENDENDOSI ALL'ISTITUZIONE OGNI RIFERIMENTO NORMATIVO RIGUARDANTE IL COMUNE.

04. LA GIUNTA COMUNALE PUO' EMANARE DIRETTIVE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, PUO' INCARICARE QUALE DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE MEDESIMA IL SEGRETARIO COMUNALE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO

O DELL'ORGANO CUI COMPETE LA TENUTA DEL RUOLO O DELL'ALBO DEI SEGRETARI SECONDO L'ORDINAMENTO VIGENTE. L'INCARICO DI DIRETTORE PUO' ALTRESI' ESSERE CONFERITO A DIPENDENTE COMUNALE DI QUALIFICA FUNZIONALE CORRISPONDENTE, A CONDIZIONE CHE VENGA ESERCITATO FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO E PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. ALL'INFUORI DEI CASI PREDETTI, LA NOMINA A DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO.

06. LA GIUNTA COMUNALE, SENTITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE, ASSEGNA ALLA STESSA I MEZZI NECESSARI AL SUO FUNZIONAMENTO.

07. L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE, LA VIGILANZA ED I CONTROLLI SULLA STESSA SONO DISCIPLINATI DA UN APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

08. NEL REGOLAMENTO VIENE STABILITO ANCHE SE I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI E VENGONO DISCIPLINATI EVENTUALI CASI DI INCOMPATIBILITA'.

ART. 55

(PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI)

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE E PROMUOVERNE LA FONDAZIONE.

02. QUALORA LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' PER AZIONI SIA SUPERIORE AL VENTI PER CENTO, LO STATUTO DI QUESTE DOVRA' PREVEDERE CHE ALMENO UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE SIANO NOMINATI DAL COMUNE AI SENSI DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE.

TITOLO 07

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 56

(PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE)

01. IL COMUNE PROMUOVE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IN MODO PARTICOLARE NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' MONTANA, E PARTECIPA AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PER L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DELLE STESSE.

ART. 57

(RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO STRUTTURE ASSOCIATIVE)

01. IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE E' IL SINDACO O PERSONA DA ESSO DELEGATA, CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 58

(VIGILANZA SUI RAPPRESENTANTI COMUNALI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA GLI INDIRIZZI GENERALI DELL'ATTIVITA' CUI DEVONO UNIFORMARSI I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELLE

STRUTTURE ASSOCIATIVE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEI SOGGETTI DI CUI AL COMMA LE RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 59

(CONVENZIONI)

01. LA CONVENZIONE E' LO STRUMENTO COLLABORATIVO CHE VIENE ATTUATO PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO E TEMPORANEO DI PIU' FUNZIONI E SERVIZI O PER L'ESECUZIONE DI UN'OPERA.

02. LA CONVENZIONE, CONTENENTE GLI ELEMENTI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA LEGGE, PUO' INTERVENIRE TRA PIU' COMUNI E LORO ENTI STRUMENTALI, TRA COMUNI E COMUNITA' MONTANE OVVERO TRA COMUNI E PROVINCIA.

03. E' DELIBERATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, CUI COMPETE ANCHE DI DETERMINARE IN VIA PROGRAMMATICA LE MODALITA' DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO CUI LA CONVENZIONE E' PREORDINATA.

ART. 60

(CONSORZI)

01. IL CONSORZIO E' LO STRUMENTO ASSOCIATIVO PER LA GESTIONE DI UNO O PIU' SERVIZI PUBBLICI DI CARATTERE LOCALE, IN TERMINI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA', E 02 E' COSTITUITO TRA COMUNI OVVERO FRA QUESTI, LA COMUNITA' MONTANA E LA PROVINCIA.

02. E' DEMANDATO ALLA CONVENZIONE COSTITUTIVA DEL CONSORZIO DI REGOLARE I RAPPORTI TRA I CONSORZIATI DISCIPLINANDO, IN PARTICOLARE, I PROFILI FINANZIARI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE, LE FORME DI CONSULTAZIONE E LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

03. E' DEMANDATA ALLO STATUTO DEL CONSORZIO LA DETERMINAZIONE DELL'ORDINAMENTO E DEL FUNZIONAMENTO CONSORTILE E, IN PARTICOLARE:
A) LA PREVISIONE DI UN ORGANO DI REVISIONE EDI FORME DI VERIFICA DELLA GESTIONE;

B) LA ELENCAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PER I QUALI E' RICHIESTA L'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

04. LA CONVENZIONE E LO STATUTO SONO APPROVATI DAI CONSIGLI COMUNALI DEGLI ENTI CONSORZIATI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. AL CONSORZIO SI APPLICANO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 142/90 E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 61

(UNIONE DI COMUNI)

06. IL REVISORE DEI CONTI PUO' DOMANDARE AL SINDACO DI EFFETTUARE COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA.

ART. 62

(ACCORDI DI PROGRAMMA)

01. PER PROVVEDERE ALLA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI, SOGGETTI PUBBLICI O SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO, IL SINDACO, SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA, SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE AZIONI ED ATTIVITA' E DETERMINARE TEMPI, MODALITA', FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.
02. IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L'ACCORDO DI PROGRAMMA.
03. IL SINDACO, PREVIA APPROVAZIONE DEI CONTENUTI FONDAMENTALI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON PROPRIO ATTO FORMALE DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO NEL QUALE E' ESPRESSO IL CONNESSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DETERMINI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI, A PENA DI DECADENZA.
05. NEL CASO CHE L'ACCORDO DI PROGRAMMA SIA PROMOSSO DA ALTRO SOGGETTO PUBBLICO CHE HA COMPETENZA PRIMARIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DEI PROGRAMMI, E SUSSISTA UN INTERESSE DEL COMUNE A PARTECIPARE ALLA LORO REALIZZAZIONE, IL SINDACO PARTECIPA ALL'ACCORDO DI RELAZIONE ALLE COMPETENZE ED ALL'INTERESSE DEL COMUNE, DIRETTO ED INDIRETTO, ALLE OPERE, AGLI INTERVENTI ED AI PROGRAMMI DA REALIZZARE, ED INTERVIENE NELLA STIPULAZIONE PREVIA APPROVAZIONE DEI CONFRONTI FONDAMENTALI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
06. SI APPLICANO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SUDETTI LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

TITOLO 08

FINANZE E CONTABILITA'

ART. 63

(CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE)

01. IL BILANCIO DEL COMUNE, IN AGGIUNTA ALLA COPIA REDATTA NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE, PUO' ESSERE STRUTTURATO ANCHE SECONDO ALTRE FORME, TALI DA CONSENTIRE TECNICHE DI CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE.
02. I REGOLAMENTI CHE DANNO ESECUZIONE AL PRESENTE STATUTO INDICANO LE TECNICHE ED I MODELLI DA SEGUIRE PER L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE.

ART. 64

(REVISORE DEI CONTI)

01. IL REVISORE DEI CONTI SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. IL REVISORE DEI CONTI HA LA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE, CHE PROVVEDA A FORNIRE INFORMAZIONI E DATI DISPONIBILI.

03. IL REVISORE DEI CONTI, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, PUO' ACQUISIRE DOCUMENTI ED ATTI DEL COMUNE.

04. PUO' INOLTRE CHIEDERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI AI DIPENDENTI DEL COMUNE ED AI RAPPRESENTANTI DI ESSO IN AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA' OD ALTRI ORGANISMI.

05. IL SINDACO PUO' INVITARE IL REVISORE DEI CONTI ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA. IN TAL CASO, SE RICHIESTO DA CHI HA LA PRESIDENZA DELLA RIUNIONE, FORNISCE SPIEGAZIONI INERENTI LA PROPRIA ATTIVITA'.

06. IL REVISORE DEI CONTI PUO' DOMANDARE AL SINDACO DI EFFETTUARE COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA.

ART. 65

(MOTIVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESAME DEI BILANCI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, DEVE TENERE IN CONSIDERAZIONE SPECIFICA ANCHE LE RELAZIONI, I RILIEVI E LE PROPOSTE DEL REVISORE DEI CONTI E, CONSEGUENTEMENTE, MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI.

TITOLO 09

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 66

(REGOLAMENTI COMUNALI ANTERIORI)

01. I REGOLAMENTI COMUNALI ANTERIORI AL PRESENTE STATUTO RESTANO IN VIGORE PER LE PARTI CON ESSO NON INCOMPATIBILI SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI REGOLAMENTI, LA QUALE DOVRA' AVVENIRE NON OLTRE UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. FINO AL TERMINE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE DISCIPLINATO DAI VIGENTI REGOLAMENTI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE DISPOSIZIONI DEL T.U.L.C.P. COMPATIBILI COL PRESENTE STATUTO E CON LE LEGGI 142/90 E 241/90 .

ART. 67

(ENTRATA IN VIGORE)

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.